

Regolamento Comitato Gemellaggi

(approvato dal C.C. con atto n. 101 del 12/12/01)

Articolo 1

E' istituito nel Comune di San Giorgio a Cremano il Comitato per i gemellaggi.

Il Comitato è organo consultivo e di supporto dell'Amministrazione comunale ed ha il compito di proporre alla stessa programmi e iniziative atte a sviluppare sul territorio una cultura di tipo europeista, favorendo da parte dei cittadini di San Giorgio a Cremano una consapevole partecipazione alla attività di interazione tra genti e culture diverse, al fine di favorire l'unità politica dell'Europa e nella consapevolezza che l'azione di gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Esso opererà, in particolare, attraverso il diretto coinvolgimento del tessuto associativo locale e del mondo della scuola .

Il Comitato per i gemellaggi, per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)

Articolo 2

Il Comitato per i gemellaggi può essere chiamato ad esprimere il proprio parere, da parte degli organi di governo dell'Ente, su ogni argomento ritenuto conforme alle finalità di cui all'articolo precedente e sui quali l'Amministrazione ritiene utile acquisirne il giudizio.

Il parere è facoltativo e non vincola l'Amministrazione nell'attuazione di programmi ed iniziative.

Il Comitato propone annualmente all'Amministrazione comunale, entro il 31 ottobre, progetti ed interventi da inserire nella programmazione annuale per il successivo esercizio finanziario.

Il Comitato può proporre, altresì, all'Amministrazione comunale ulteriori interventi finalizzati da realizzare nel corso di ciascun esercizio finanziario. In tal caso la Giunta municipale approverà gli specifici interventi con proprio provvedimento individuando le relative risorse, ovvero proponendo al Consiglio Comunale di reperire i fondi necessari per la realizzazione degli stessi.

Articolo 3

su interi programmi che su specifici interventi. In tale ambito esso opera avvalendosi dei mezzi finanziari, strumentali ed organici dell'Ente con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Del Comitato per i gemellaggi fanno parte il Sindaco o un suo delegato, i capi gruppo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente della locale Pro – loco, il Presidente del Forum delle Associazioni, i rappresentanti delle associazioni culturali, sportive ed imprenditoriali, nonché delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio che ne facciano richiesta a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato ed i componenti sono nominati con apposito atto sindacale.

La partecipazione al Comitato è completamente gratuita, facendo carico all'Ente il solo rimborso delle spese sostenute da un suo componente, documentate e previamente autorizzate dal Presidente, finalizzate alla realizzazione di specifici interventi approvati a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Il Comitato dura in carica per un periodo analogo a quello del Sindaco e decade con l'elezione del nuovo Sindaco.

I suoi componenti possono essere chiamati a farne parte per più consiliature, persistendone i requisiti.

Potrà essere dichiarata la decadenza di uno o più componenti del Comitato nei casi di:

- dimissioni presentate dallo stesso componente;
- per assenza a più di tre sedute consecutive;
- per espressa richiesta da parte delle Associazioni di appartenenza o del Capo d'Istituto, nel caso di rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

Articolo 6

Il Comitato per i gemellaggi si riunisce, in via ordinaria, presso la Sala consiliare nel Palazzo di Città.

Esso potrà riunirsi fuori da detta sede su espressa convocazione del Presidente.

Articolo 7

Il Comitato si riunisce su invito del Presidente ordinariamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei

in caso di mancanza del numero legale, esso potrà riunirsi validamente, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti.

Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Articolo 8

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno: entro il 31 ottobre, per la predisposizione di proposte di progetti ed interventi da inserire nella programmazione annuale per il successivo esercizio finanziario, ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma e per eventuali proposte di modifica ed integrazione allo stesso.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano cinque componenti dello stesso, ovvero venga chiamato ad esprimere un proprio parere a norma del precedente articolo 2.

Articolo 9

Il Comitato per la realizzazione di tutti i compiti operativi di supporto all'Ente, di cui al precedente articolo 3, elegge tra i propri componenti un organo esecutivo, presieduto dal Sindaco o suo delegato, e composto da altri due membri di cui, uno in rappresentanza del tessuto associativo locale, l'altro in rappresentanza delle istituzioni scolastiche.

Articolo 10

Il Comitato per i gemellaggi ed il suo organo esecutivo è affiancato da un Segretario, con funzioni verbalizzanti e di supporto tecnico – operative, scelto tra il personale comunale e nominato con provvedimento del Direttore Generale ed, in assenza di questi, dal Segretario Generale del Comune.

Al Segretario del Comitato non compete alcun compenso aggiuntivo, fatta salva la retribuzione per prestazioni straordinarie rese al fuori del normale orario di servizio.

Il Comitato per i gemellaggi ed il suo organo esecutivo, può avvalersi, su richiesta del Presidente, del supporto tecnico dei dirigenti dell'Ente, qualora motivate esigenze ne rendano necessario il coinvolgimento.

Articolo 11

Il Consiglio comunale approva annualmente, con il bilancio di previsione, gli obiettivi dell'Amministrazione comunale in materia di gemellaggi e politiche di integrazione europea ed i relativi programmi di intervento, destinando allo scopo specifiche risorse

suo organo esecutivo, individuando le risorse necessarie per la relativa attuazione.

Articolo 12

Il Comitato per i gemellaggi ed il suo organo esecutivo, qualora venga chiamato a svolgere un ruolo di supporto operativo all'azione dell'Amministrazione comunale, a norma del precedente articolo 3, individua tutti gli interventi ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati, da comunicare al Dirigente competente con dettagliata richiesta del Presidente per la successiva fase attuativa.

Articolo 12

L'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al presente regolamento è tecnicamente assicurata dal Settore Sviluppo del Territorio del Comune e tutti gli atti di gestione relativi sono adottati dal relativo Dirigente. Lo stesso individuerà, tra le risorse organiche assegnate al Settore, il personale ritenuto idoneo alla realizzazione dei relativi programmi ed interventi.

L'Economo comunale darà attuazione ai provvedimenti dirigenziali di spesa attraverso la gestione di apposito fondo economale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Su ogni atto di spesa dovrà essere sempre acquisito il parere di regolarità contabile del Ragioniere Capo del Comune.

Articolo 13

Per tutto quanto altro non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative in materia di organi ed attività degli enti locali.